

 <b>COMUNE DI PADOVA</b> Settore Edilizia Privata Ufficio: Unità Organizzativa	Destinatario: <b>Personale del Settore</b>	
	Oggetto : Legge 11 febbraio 2005 n. 15	<b>Data :8/3/2005</b>
		Pag. 1 di 3

Prot. gen. 97405 del 15/4/2005

**A tutto il Personale del Settore**  
**E, pc. Al Punto Informazione Professionisti**  
**LL.SS**

Vi invio il testo della legge 11 Febbraio 2005 n. 15 pubblicato nella G.U. n. 42 del 21/2/2005 che contiene “Modifiche ed integrazioni alla Legge 241/1990”, ed un testo della Legge 241/90 coordinato con le modifiche apportate dalla nuova legge( le modifiche sono evidenziate in grassetto).

**La Legge è in vigore dall’8 marzo 2005.**

Vi segnalo solo alcune delle principali novità, ritenendole maggiormente rilevanti per l’attività del Settore e gli articoli di riferimento:

**A) Art. 2 della L. 15/2005, che modifica l’art 2 della L. 241/90** aggiungendo il comma 4-bis: in caso di inerzia dell’Amministrazione il ricorso al TAR può essere proposto direttamente senza che sia, in via preliminare, necessario indirizzare una diffida ad adempiere all’Amministrazione Comunale. Il termine per la proposizione del ricorso è di un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento.

**B) Art. 4 della L. 15/2005, che modifica l’art 6 della L. 241/90** : il soggetto che provvede al rilascio del permesso di costruire o al diniego (responsabile del provvedimento finale), non può discostarsi dalle conclusioni dell’istruttoria del responsabile del procedimento. Se lo fa deve indicare le relative motivazioni nel provvedimento finale .

**C) Art. 5 della L. 15/2005, che modifica l’ art. 8 della L. 241/1990** : in tutte le comunicazioni di avvio del procedimento devono essere indicati a): i termini di conclusione dei relativi procedimenti, b) : la data di presentazione dell’ istanza ed, inoltre, c): i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione, cioè le azioni che il richiedente può effettuare nel caso in cui il Comune lasci decorrere i termini del procedimento senza emettere alcun provvedimento. Gli elementi di cui ai punti a) e b) venivano già indicati nei nostri modelli; per quanto riguarda il punto c) sono stati aggiornati i modelli degli avvii dei procedimenti nei soli casi in cui il silenzio dell’Amministrazione equivale a rigetto della domanda (permesso di costruire, permesso in sanatoria, richiesta di accesso) ovvero configura un inadempimento dell’Amministrazione ( es. autorizzazione paesaggistica ) perché, ovviamente, nei casi in cui il silenzio equivale, viceversa,

<input type="checkbox"/> TORNÌ <input type="checkbox"/> COPIA PER UFFICIO <input type="checkbox"/> COPIA PER IL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> DA RESTITUIRE NOTIFICATA	IL REDATTORE	IL RESPONSABILE
		Dott.ssa Luisa Bettella

 <b>COMUNE DI PADOVA</b> Settore Edilizia Privata Ufficio: Il Capo Settore	Destinatario:	Doc.: A:\modifiche 241.doc
	Oggetto : Pratica n° :	Data <b>8/3/2005</b>
	Localizzazione:	Pag. 2 di 3

ad accoglimento della domanda ( es agibilità ), il decorso del tempo è a favore del soggetto richiedente.

**D) Art. 6 della L. 15/2005 che introduce l'art. 10-bis della L. 241/90 : non è possibile emettere un provvedimento di diniego (di permesso di costruire, di condono, di autorizzazione paesaggistica, di agibilità, di accesso ) senza aver effettuato una preventiva comunicazione agli interessati, contenente le ragioni per cui verrà successivamente emanato un diniego.** L'interessato avrà 10 giorni di tempo per far pervenire eventuali osservazioni o ogni altra documentazione ritenuta utile all'istruttoria. Decorso tale termine in assenza di osservazioni, l'ufficio provvederà a inviare un formale provvedimento di diniego. Se l'interessato invierà delle osservazioni, che l'ufficio ritiene comunque infondate o in ogni caso insufficienti a superare le ragioni del diniego, il responsabile del procedimento nell'atto finale dovrà motivare anche in ordine al mancato accoglimento delle successive indicazioni del richiedente. Si precisa che, secondo la previsione letterale del testo di legge **la comunicazione in oggetto interrompe i termini per la conclusione del procedimento**, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza dalla scadenza del termine dei 10 giorni. Si ricorda, inoltre, che **nel provvedimento di diniego finale non è possibile aggiungere ulteriori e nuovi motivi non preventivamente comunicati** ; in tal caso è necessario ripetere la procedura. La nuova modulistica è già stata inserita in Wince! ed è comunque allegata alla presente nota.

**E) Artt. 8, 9 e 10 della L. 15/2005 modificano gli artt. 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della Legge 241/90**, che disciplinano lo svolgimento delle conferenze dei servizi, con una più puntuale definizione dei ruoli e della partecipazione delle Amministrazioni coinvolte.

**F)** Vi è poi da segnalare **il Capo IV-bis** della legge (artt.21-bis, 21-ter 21-quater, 21-quinquies, 21-sexies 21-septies, 21-octies e 21-nonies) che tratta dell'efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo, revoca e recesso, introducendo le categorie di invalidità dei provvedimenti amministrativi ( nullità, annullabilità e revocabilità ) che prima non erano previste direttamente dalla legge, ma costituivano il frutto di elaborazioni dottrinali .

Gli artt. da 22 a 27 trattano del **diritto di accesso** con l'indicazione di un glossario contenente tutte le definizioni dei termini più significativi ( es. diritto di accesso, soggetti interessati,

 <b>COMUNE DI PADOVA</b> Settore Edilizia Privata Ufficio: Il Capo Settore	Destinatario:	Doc.: A:\modifiche 241.doc
	Oggetto : Pratica n° :	Data <b>8/3/2005</b>
	Localizzazione:	Pag. 3 di 3

soggetti controinteressati, ecc) , dei principi fondamentali della materia e, infine, dei casi di esclusione dal diritto di accesso. Si ricorda che è stato riconosciuto ( art. 22 comma 2 ) che “ **l’accesso ai documenti amministrativi**, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce **principio fondamentale dell’attività amministrativa** al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, secondo comma lett. m) della Costituzione.....” . In materia di accesso viene ribadito il silenzio - rifiuto dopo trenta giorni dalla presentazione della richiesta ( art. 25 comma 4 ) ed, inoltre, in caso di diniego, il diritto del cittadino a presentare ricorso al Difensore Civico ovvero al TAR entro i successivi 30 giorni ( art. 25 comma 5).

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti .

IL CAPO SETTORE EDILIZIA PRIVATA

( Ing. Armandino Stoppa )

all.ti :

Legge 15/2005

Legge 241/90 ( testo coordinato)

modulistica